



PUGLIA

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

Via Nicola Pende, 23 – 70124 BARI

Tel. 080.5699011

Emergenza 370.1528554

Numero Verde 800.445052

Servizio Pronto A.I.A. 336.823713

Sito Internet: www.lndpuglia.it

Pec: comitatoregionalepugliaind@pec.it

Pec CSAT: appello.pugliaind@pec.it

Pec GS: giudice.pugliaind@pec.it

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 51 del 22 Settembre 2026

**LUNEDÌ 12 OTTOBRE IL MEETING DELLE SOCIETÀ DILETTANTISTICHE
PRESIDENTI, ALLENATORI E CAPITANI ALL'HOTEL "MAJESTY" DI BARI**

Il Comitato Regionale Puglia LND organizza un **momento di confronto sulla stagione sportiva 2026/2027**, invitando tutte le **Società dilettantistiche pugliesi di Calcio a 11 e di Calcio a 5** al Meeting in programma **lunedì 12 ottobre 2026**, con inizio alle **ore 17.00**, presso l'Hotel Majesty di Bari (Via Giovanni Gentile, 97). All'appuntamento sono invitati **Presidenti, Allenatori e Capitani delle Società** iscritte a tutti i Campionati Regionali e Provinciali, **maschili e femminili**.

Parteciperanno all'incontro, oltre al Presidente del C.R. Puglia LND **Vito Tisci**, i Componenti del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, i Responsabili delle Delegazioni Regionali Calcio a 5 e Calcio Femminile **Biagio Capriati e Pasquale Miccolis**, il Presidente dell'AIAC Puglia **Saverio Abbinante** con il Presidente Provinciale di Bari **Domenico Ranieri**, il Rappresentante dell'AIC Puglia **Marco Piccinni**, il Coordinatore Federale Regionale SGS **Antonio Quarto**, il Giudice Sportivo **Mario Pinto**, il Presidente della Corte Sportiva di Appello Territoriale e del Tribunale Federale Territoriale **Ilaria Tornesello** e il Presidente del C.R.A. Puglia **Paolo Prato** con tutta la sua squadra. Fra i presenti, anche il Presidente del CONI Puglia **Angelo Giliberto**.

La riunione rappresenta un **momento di confronto e approfondimento sulla stagione sportiva 2026/2027**, con particolare riferimento ai campionati dilettantistici appena iniziati. Nel corso dell'incontro, il Presidente del C.R.A. Puglia **Paolo Prato** focalizzerà l'attenzione sulla **Circolare n. 1 del Settore Tecnico Arbitrale**, illustrando le **modifiche alle Regole del Gioco del calcio per la stagione sportiva 2026/2027**, approvate dall'IFAB in occasione della 140ª Assemblea Generale Annuale e della successiva Assemblea straordinaria. Un approfondimento rivolto a Presidenti, Allenatori e Capitani, con l'obiettivo di condividere le principali novità regolamentari e favorirne una corretta conoscenza e applicazione nel corso della stagione.

Un ulteriore momento sarà dedicato alla presentazione di **“InFORMAZIONE CALCIO Puglia”**, il nuovo programma di formazione rivolto alle Società e ai tesserati del territorio, il cui avvio è previsto tra la fine di ottobre e la prima settimana di novembre. Il percorso si articolerà in **tre moduli per complessive 14 ore**, dedicati a **quadro ordinamentale, regolamenti federali e giustizia sportiva; procedure operative per tesseramenti e contrattualistica; Safeguarding Policy**. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alle Società strumenti e competenze utili nella gestione quotidiana dell’attività sportiva.

A margine dell’incontro avrà luogo la **cerimonia di premiazione delle Società dilettantistiche vincitrici dei gironi e della Coppa Disciplina dei Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2025/2026**. Nel corso della serata sarà inoltre conferito il **premio speciale “Gaetano Romanazzi”** al tecnico che ha trionfato nel Campionato Regionale di Eccellenza della passata stagione. Il prestigioso riconoscimento sarà ritirato da **Salvatore Ciullo**, protagonista della promozione in Serie D alla guida del Brindisi.

La cerimonia di premiazione costituisce un **momento di riconoscimento ufficiale per i risultati sportivi conseguiti e per l’attività svolta dalle Società nell’ambito del movimento dilettantistico pugliese**.

In considerazione della rilevanza dell’evento e del momento di premiazione, il Comitato Regionale Puglia LND raccomanda la partecipazione delle Società interessate, con la presenza dei rispettivi **Presidenti, Allenatori e Capitani**. **L’invito è esteso anche a tutti gli organi di informazione**.

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI C.R.

2.1. SEGRETERIA

60ª EDIZIONE COPPA ITALIA DILETTANTI ECCELLENZA (Fase Regionale) Stagione Sportiva 2026/2027

“PRIMA FASE”

Risultati delle gare di Mercoledì 16 Settembre 2026 (andata)

UGENTO - ATLETICO RACALE	0 - 0
A.TOMA MAGLIE - TAURISANO1939	1 - 3

Risultato delle gare di Giovedì 17 Settembre 2026 (andata)

COSMANO SPORT FOGGIA - CANOSA CALCIO 1948	2 - 6
NUOVA SPINAZZOLA - BITONTO CALCIO SSDARL	3 - 0
POLIMNIA CALCIO - ATLETICO ACQUAVIVA	1 - 1
TARANTO 2025 SSD ARL - OSTUNI CALCIO 24	1 - 1
SQUINZANO CALCIO - BRILLA CAMPI	2 - 0
NOVOLI CALCIO 1942 - GALATINA CALCIO	2 - 0
UNIONE CALCIO - VIGOR TRANI CALCIO	2 - 2 (*)

(*) vedi delibera del Giudice Sportivo Territoriale

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, avv. Mario PINTO, assistito DAL Sostituto Avv. Domenico Carone, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Dott. Antonio De Leo (Delegato del CRA Puglia), e con la collaborazione dell'Avv. Roberto Tartaro, nella riunione del 22/09/2026 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO PROMOZIONE C11

GARE DEL 6/ 9/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 6/ 9/2026 SAN MARCO - VIRTUS BISCEGLIE

Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

La società ASD SAN MARCO, con tempestivo ricorso preannunciato e ritualmente inviato alla società FCD VIRTUS BISCEGLIE, ha adito questo G.S.T. eccependo la posizione irregolare del calciatore ZACCARO GIOVANNI (nato il 7.7.2008), schierato in campo dalla società resistente ma non presente tra i tesserati della predetta società.

La ricorrente ha concluso chiedendo la vittoria della gara in proprio favore.

Con provvedimento ex art. 67 C.G.S. pubblicato dal C.R. PUGLIA sul C.U. n. 44 del 15.9.2026, questo Giudice ha fissato la riunione del 22.9.2026 per la decisione del ricorso.

L'ASD SAN MARCO ha trasmesso propria memoria difensiva con cui, nel richiedere di "prodursi prova tesseramento e certificato di esecutività del calciatore Zaccaro Giovanni", richiamato l'art. 39 delle NOIF, insisteva nella richiesta di applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara a carico della resistente, stante la posizione irregolare del calciatore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dalla società ASD SAN MARCO non è fondato e va respinto per la seguente motivazione. Ai fini del corretto inquadramento normativo della vicenda, il comma 3 dell'art. 39 delle N.O.I.F. prevede che *"L'Utilizzo del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento"*.

A seguito della introduzione del portale telematico, la Giurisprudenza Sportiva, con orientamento ormai consolidato, ha precisato *"che la data di tesseramento coincide con quella di dematerializzazione delle pratiche tramite firma digitale a patto che queste non presentino errori di alcun tipo. (C.F.A. IV Sezione decisione 73/2022-2023)"*

La ricorrente afferma di aver riscontrato tramite il Portale Unico LND che il calciatore ZACCARO GIOVANNI, schierato dalla società resistente, alla data della gara risultava "svincolato".

Invero, l'ufficio tesseramenti del CR Puglia, su richiesta di questo Giudice, ha comunicato che il sig. ZACCARO GIOVANNI nato il 7.7.2008 risulta tesserato per la società VIRTUS BISCEGLIE dal 5.9.2026, ossia alla data di dematerializzazione della relativa pratica eseguita dalla società FCD VIRTUS BISCEGLIE.

Pertanto, alla data della gara il predetto calciatore era in posizione regolare.

Per tali motivi, il Giudice Sportivo Territoriale

DELIBERA

- di dichiarare il calciatore ZACCARO GIOVANNI nato il 7.7.2008 in posizione regolare con riferimento alla gara in oggetto; per l'effetto
- di rigettare il ricorso proposto dalla società ASD SAN MARCO, addebitando la relativa tassa ricorso a carico della società istante;
- di confermare il risultato di 1 - 2 in favore della società VIRTUS BISCEGLIE come conseguito sul campo.

COPPA ITALIA ECCELLENZA C11

GARE DEL 17/ 9/2026

PREANNUNCIO DI RICORSO

Gara del 17/ 9/2026 UNIONE CALCIO - VIGOR TRANI CALCIO

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della società A.S.D. UNIONE CALCIO, ai sensi dell'art. 67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 17/ 9/2026 UNIONE CALCIO - VIGOR TRANI CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

La società ASD UNIONE CALCIO, con tempestivo ricorso preannunciato e ritualmente inviato alla società ASD VIGOR TRANI CALCIO, ha adito questo G.S.T. eccependo la posizione irregolare del calciatore NERI GIAN MARCO (nato il 4.12.2002), schierato in campo dalla resistente sebbene, alla data della gara in oggetto, non avesse ancora scontato la squalifica di una giornata (C.U. n. 6/CIT del 12.8.24), comminata allorché il citato calciatore era tesserato per la società VIS PESARO, militante nel campionato di serie C.

La ricorrente, dopo aver riepilogato lo storico dei trasferimenti del citato tesserato, sul presupposto che il NERI non avesse scontato la squalifica nelle successive gare disputate dalle nuove società, ha concluso chiedendo la vittoria della gara in proprio favore.

La resistente ASD VIGOR TRANI CALCIO ha trasmesso nei termini abbreviati le proprie controdeduzioni; ha depositato lo storico del tesseramento del calciatore e la distinta della gara di Serie D del 22.2.2026, disputata da una delle precedenti società di appartenenza del NERI, la NUOVA SONDRIO, e, quindi, ha affermato la posizione regolare del tesserato, avendo questi scontato la squalifica in occasione della gara testé citata.

L'ASD VIGOR TRANI CALCIO ha chiesto il rigetto del ricorso con la conferma del risultato conseguito sul campo e, in subordine, la perdita della gara con il risultato di 0-3 senza l'esclusione della società dal torneo di COPPA ITALIA.

Questo Giudice delibera nei termini abbreviati previsti dal C.U. n. 33/A del 13/08/2026 della FIGC.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dalla società ASD UNIONE CALCIO non è fondato e va respinto per le seguenti motivazioni. Gli atti ufficiali richiamati dall'istante confermano che il calciatore NERI GIAN MARCO è stato squalificato per 1 giornata nel corso della gara di Coppa ITALIA di Serie C del 12.8.2024, allorché questi era tesserato per la società VIS PESARO.

Dalle risultanze dell'Ufficio Tesseramenti del C.R. PUGLIA si evince che il calciatore indicato, dopo essersi svincolato dalla VIS PESARO, in data 31.10.2025 è stato tesserato dall'ASD FRATRES PERIGNANO, squadra militante nel campionato di Eccellenza del C.R. TOSCANA, ed in data 20.2.2026 dalla società NUOVA SONDRIO CALCIO, squadra che ha disputato il campionato di SERIE D.

Nella specie, la norma di riferimento è l'art. 21, il cui 2° comma prevede che "Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7."; i successivi commi 6 e 7 prevedono quanto segue: "6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. 7.... qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza..., la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza".

Questo Giudice Sportivo ritiene essenziale richiamare il costante orientamento della Giurisprudenza Sportiva in materia di principi di effettività delle sanzioni di squalifica dal campo in ambito FIGC e di omogeneità delle competizioni, secondo il cui enunciato: "Costituisce regola generale in materia di esecuzione delle sanzioni di squalifica dal campo, quella del principio di omogeneità, rinvenibile nell'art. 21, comma 2, CGS FIGC, a mente del quale: "Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7". L'altro principio regolatore della materia è quello della perpetuatio sanzionatoria, rinvenibile nella disposizione di cui all'art. 21, comma 6, CGS FIGC, secondo cui il calciatore deve sempre scontare la sanzione, anche laddove siano intervenuti fatti che hanno modificato il suo status, come, ad esempio, il cambio di società o disciplina o categoria di appartenenza. La concorrenza di tali principi è stata risolta nel senso di ritenere il principio di afflittività sussidiario rispetto a quello di omogeneità, che deve sempre prevalere, se non quando sia oggettivamente o soggettivamente impossibile rispettarlo" (cfr. Collegio di Garanzia Sezione I, decisione n.45/2024 - Corte Sportiva Appello - SEZ. III - DECISIONE N. 0058 del 25.11.2025).

Venendo alla gara de quo, il calciatore NERI GIAN MARCO, avendo cambiato società e campionato, avrebbe dovuto scontare la sanzione nella prima gara ufficiale della nuova società, ossia l'ASD FRATRES PERIGNANO, militante nel campionato di Eccellenza.

Invero, è la stessa resistente a dichiarare che il predetto NERI ha scontato la squalifica non allorchè era tesserato per l'ASD FRATRES PERIGNANO, bensì nella prima gara del campionato di Serie D, disputata dalla nuova società, NUOVA SONDRIO, in data 22.2.2026 contro la SSD PAVIA.

Infatti in detta gara, successiva al tesseramento avvenuto il 20.2.2026, la nuova società NUOVA SONDRIO non ha schierato il NERI, giusta produzione della distinta.

Pertanto, alla data della gara oggetto del presente ricorso, il calciatore NERI GIAN MARCO (04/12/2002) era in posizione regolare e da ciò consegue il rigetto del ricorso proposto dalla società ASD UNIONE CALCIO e la conferma del risultato conseguito sul campo.

Per altro verso, questo Giudice reputa necessario che, a seguito delle dichiarazioni della resistente ASD VIGOR TRANI CALCIO, gli atti del procedimento in oggetto siano trasmessi alla Procura Federale per le indagini di competenza in ordine alla posizione del tesserato NERI GIAN MARCO nelle gare disputate dalla società ASD FRATRES PERIGNANO, nel periodo di durata del vincolo sportivo tra detta società ed il citato calciatore.

Tanto premesso

DELIBERA

- di rigettare il ricorso proposto dalla società ASD UNIONE CALCIO, disponendo l'addebito della relativa tassa sul conto dell'istante; per l'effetto
- di confermare il risultato della gara di 2-2 come conseguito sul campo;
- di trasmettere gli atti del presente procedimento alla Procura Federale per le indagini di propria competenza in ordine alla posizione del calciatore NERI GIAN LUCA, nelle gare del campionato di Eccellenza disputate dalla società ASD FRATRES PERIGNANO, durante il periodo di durata del vincolo sportivo tra detta società ed il citato calciatore.

Manda alla segreteria per la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

GARE DEL 16/ 9/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

PIRRETTI ALESSANDRO (ATLETICO RACALE)

Proferiva frasi ingiuriose ed irraguardose nei confronti del Direttore di gara. (Art. 36 comma 1 lett. A) CGS).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LONZO ROMAN (ATLETICO RACALE)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

LICCARDI THOMAS (A. TOMA MAGLIE)

PIRRETTI ALESSANDRO (ATLETICO RACALE)

MAROCCO MATTEO

COLAZO LAUREANO

(A. TOMA MAGLIE)

(UGENTO)

GARE DEL 17/ 9/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 5/10/2026

ROSSI PRIMO MASSIMILI (OSTUNI CALCIO 24)

MONTERVINO FRANCESCO (TARANTO 2025 SSD ARL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MENGOLI GIACOMO (GALATINA CALCIO)

A seguito di una decisione tecnica dell'Arbitro rivolgeva allo stesso frasi ingiuriose ed irraguardose. (art. 36 comma 1 lett. A) CGS).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LAYUS LUCA JAVIER (BRILLA CAMPI)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DIENG FALLOU (ATLETICO ACQUAVIVA)
CARIELLO GIULIO (BITONTO CALCIO SSDARL)
NAPOLI SAMUELE (BITONTO CALCIO SSDARL)
VERGINE FILIPPO (BRILLA CAMPI)
ATTANASIO GIULIO (GALATINA CALCIO)
PREKDUCAJ CRISTIAN (GALATINA CALCIO)
DELL ANNA SIMONE PIO (NOVOLI CALCIO 1942)
STRANIERI PIETRO (NOVOLI CALCIO 1942)
CAFARELLA ALESSANDRO (POLIMNIA CALCIO)
NACCI VITANTONIO (POLIMNIA CALCIO)
GUASTAMACCHIA ANTONIO (TARANTO 2025 SSD ARL)
LOBJANIDZE LUKA (UNIONE CALCIO)
ZINETTI LUIGI (UNIONE CALCIO)
GONZALEZ MANUEL (VIGOR TRANI CALCIO)

PEREIRA MODA PAULO VICTOR (ATLETICO ACQUAVIVA)
MERCONE SECONDINO E (BITONTO CALCIO SSDARL)
CENTONZE FEDERICO (BRILLA CAMPI)
VISANI MANUEL (CANOSA CALCIO 1948)
CANDIDO ALESSIO (GALATINA CALCIO)
DE LUCA MATTIA (NOVOLI CALCIO 1942)
NATALE DANIELE (NOVOLI CALCIO 1942)
ZACCARIA GIACOMO (OSTUNI CALCIO 24)
MILELLA MARCO (POLIMNIA CALCIO)
SANCHEZ MONTILLA ALBERTO (SQUINZANO CALCIO 1913)
SARANITI ANDREA (TARANTO 2025 SSD ARL)
PIGNATARO SIMONE (UNIONE CALCIO)
COLOMBO ALESSANDRO (VIGOR TRANI CALCIO)
LANZONE VINCENZO (VIGOR TRANI CALCIO)

FISSAZIONE UDIENZA

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARA DEL 06/09/2026 A.S.D. LEVERANO FOOTBALL – A.S.D. SPORTING ORIA

FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso pervenuto dalla società **A.S.D. SPORTING ORIA**, visto ed applicato l'art. 67, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 29/09/2026 per la decisione del ricorso.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 22/09/2026.

**IL SEGRETARIO
Diletta Mancini**

**IL PRESIDENTE
Vito Tisci**